

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA UN PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA E DI UN ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA, NOTIFICATO IL 21.6.23. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. DARIO IMPARATO. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 10.289,00 DI CUI € 1.861,83 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, I.V.A. E C.A.P. COMPRESI (RIF. NS. FASC. N. 7079).</p>	
<p>Proposta di delibera: 2317/23 del: 13/12/2023</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 13/12/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario f. f.	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD *INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di "servizi legali di patrocinio e connessi";

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 38770 del 13.10.22 perveniva formale richiesta risarcitoria in relazione ai danni, non quantificati, asseritamente subiti da un paziente in conseguenza delle cure di radioterapia oncologica praticate presso l'Ospedale S. Giovanni Addolorata nel periodo compreso tra il 18 ed il 25 maggio 2021 sotto la gestione diretta di un esercente la professione sanitaria, dipendente dell'Azienda;
- la U.o.s.d. Attività Amministrativa Legale, con nota prot. n. 41809 del 2.11.22, provvedeva all'apertura del sinistro - rubricato al n. 39/2022 - ed all'inoltro della predetta richiesta risarcitoria all'Ufficio di Medicina Legale per l'avvio della relativa istruttoria;
- successivamente, con nota prot. n. 9853 del 14.3.23, veniva notificata all'Azienda ed al medesimo esercente formale istanza di avvio della procedura di mediazione ai sensi del D. lgs. n. 28/2010 e s.m.i con primo incontro originariamente fissato al 5.4.23, rinviato dapprima al 5.5.23 e successivamente al 6.6.23;
- la predetta istanza, corredata dalla relazione medico legale di parte, veniva debitamente trasmessa agli esercenti "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;
- in vista del primo incontro di mediazione, il caso veniva trattato dal Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) nella seduta del 17.4.23 all'esito della

quale il CVS, dopo un'approfondita istruttoria medico-legale, si pronunciava nei seguenti termini “[...] considerato che la disamina di tutta la documentazione relativa al sinistro de quo evidenzia l'estrema complessità della vicenda; ritenuto che, allo stato, ed in assenza degli ulteriori necessari approfondimenti di natura tecnico - specialistica non utilmente effettuabili in sede di mediazione, difettino evidenti ed incontestabili profili di responsabilità dell'Azienda Ospedaliera; [...]; alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene opportuno conferire all'avvocato G. Calò mandato a partecipare al 1° incontro di mediazione al fine di rappresentare la volontà dell'Azienda di non aderire alla mediazione.”

- pertanto, la procedura di mediazione si concludeva con verbale negativo del 6.6.23 per indisponibilità dell'Azienda e dell'esercente, in qualità di parti convocate, a proseguire nella mediazione;

CONSIDERATO

che:

- successivamente, in data 21.6.23, è stato notificato all'Azienda ed al medesimo esercente l'Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Roma per la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti e patienti dal paziente, da accertarsi in corso di causa, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, antistatario;
- il predetto atto giudiziale è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria “interessati” in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;

VISTO

il verbale del Comitato Valutazione Sinistri relativo alla seduta 1.12.23 nel corso della quale il CVS, non essendo intervenuti elementi di novità tra la definizione, con verbale negativo, del procedimento di mediazione e la notifica dell'atto di citazione, ha ritenuto opportuna la costituzione dell'Azienda nell'ambito del richiamato giudizio;

CONSIDERATO

che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di “*autoassicurazione del rischio*”;

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO

opportuno, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi, conferire l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Dario Imparato, legale regolarmente iscritto all'albo aziendale;

CONSIDERATO

che:

- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo di massima per l'espletando attività defensionale, calcolato sulla base dei valori medi di cui D.M. n. 147/2022 applicabili alle controversie con valore indeterminabile di alta complessità, ridotto del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne

la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Via Boezio, 16;

TENUTO CONTO

che:

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 10.289,00** (€ 7.051,5 + Spese Generali 15% e + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€ 1.861,83** (€ 1.276,00 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per **€ 1.861,83** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 116;
per **€ 8.427,17** sull'esercizio 2024;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta dell'1.12.23 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del giudizio introdotto con Atto di citazione, notificato il 21.6.23, promosso da un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata e di un esercente la professione sanitaria;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Dario Imparato, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, Via Boezio, 16;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 10.289,00** (€ 7.051,5 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€ 1.861,83** (€ 1.276,00 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di € **10.289,00** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per € **1.861,83** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. 116;

per € **8.427,17** sull'esercizio 2024.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.